



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** l'articolo 17, comma 95, della l. 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO** il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del d.m. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO** l'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale *“le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”*;
- VISTO** il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la l. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO** il d.m. 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante *“Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;
- VISTO** il d.m. 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico;
- VISTO** il d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), recante *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”*, che sostituisce il decreto ministeriale n.987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), recante *“Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*, come integrato dal d.m. 6 agosto 2020 (prot. n. 435);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante *“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;

VISTO il d.m. 14 ottobre 2021 (prot. n. 1154), *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”*, che sostituisce il d.m. n. 6/2019 e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023;

VISTO il d.m. 15 giugno 2016 (prot. n.452), con il quale è stato disposto da ultimo l’accreditamento iniziale dell’Università Telematica Leonardo da Vinci e dei relativi corsi e sedi;

VISTA la delibera dell’ANVUR del 01.03.2022 (n. 41), relativa all’accreditamento periodico dell’Università Telematica Leonardo da Vinci;

DECRETA

Art. 1 **(Accreditamento dell’Ateneo e dei corsi di studio)**

1. Su conforme parere dell’ANVUR, è concesso l’accreditamento dell’Università Telematica Leonardo da Vinci con un giudizio pari a *“CONDIZIONATO”*, corrispondente al livello *“D-tel”* di cui all’articolo 3, comma 3, del d.m. 7 gennaio 2019, n. 6.
2. L’accreditamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 hanno durata pari a 18 mesi dalla data del presente decreto. All’esito delle ulteriori verifiche da parte dell’ANVUR, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 3, 4 e 5 del d.m. 14 ottobre 2021, n. 1154.

Art. 2 **(Pubblicità dei risultati dell’accreditamento periodico)**

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell’ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. n. 19/2012 all’Ateneo, che provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.universitaly.it).

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa